

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1014)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUANTI, ADAMOLI, FABRETTI e GAIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1965

Costruzione di impianti telefonici

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 dicembre 1959, n. 1215, prorogava fino all'esercizio 1964-65 le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificate dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123.

Nel bilancio di previsione del 1965 della azienda di Stato per i servizi telefonici risultano stanziati all'articolo 538 cinquecento milioni e nella nota preliminare si precisa che si prevede una variazione di 500 milioni (in diminuzione) per l'applicazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, concernente l'impianto di collegamenti telefonici. Poi-

chè si ritiene indispensabile l'intervento dello Stato per le costruzioni di impianti telefonici nelle frazioni di Comuni e nei Comuni capoluoghi di nuova istituzione, col presente disegno di legge si prorogano le norme scadenti il 30 giugno 1965, fino al 31 dicembre 1969 (articolo 1).

Si propone di prelevare 500 milioni dal fondo di riserva (articolo 571) ad integrazione della somma stanziata per l'esercizio 1965 e di iscrivere nel bilancio dell'azienda di Stato per i servizi telefonici 1.000 milioni per ciascun esercizio dal 1966 al 1969 (articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e le successive modificazioni apportate con legge 22 novembre 1954, numero 1123, e legge 30 dicembre 1959, n. 1215, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comuni e nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione sono prorogate fino al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con il prelevamento per l'esercizio 1965 di 500 milioni dal fondo di riserva del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; con l'iscrizione in bilancio di 1.000 milioni per ciascuno esercizio dal 1966 al 1969.